

**URGENTE
VIA FAX**

Ai Direttori delle Strutture dell'INFN

Ai Direttori delle Direzioni e Servizi
dell'Amministrazione Centrale

Loro Sedi

p.c. Al Responsabile del Servizio di Presidenza
Sede

Oggetto: legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) – modifiche del trattamento di missione.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2005, Suppl. Ordinario n. 211, reca importanti modifiche del trattamento di missione spettante al personale dell'INFN.

1. Soppressione dell'indennità di trasferta per le missioni nazionali e dell'indennità supplementare

L'articolo 1, comma 213 della legge in oggetto dispone la **soppressione**:

- a) **dell'indennità di trasferta** di cui all'articolo 1, primo comma della legge 26 luglio 1978, n. 417 e all'articolo 1, primo comma del DPR 16 gennaio 1978, n. 513, nonché, per l'INFN, dall'articolo 25, commi primo e secondo del DPR 12 febbraio 1991, n. 171;
- b) **dell'indennità supplementare** prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché, per l'INFN, dall'articolo 31 del DPR 26 maggio 1976, n. 411 e dall'articolo 29 del DPR 16 ottobre 1979, n. 509.

In pratica, quindi:

- per le missioni all'interno non viene più corrisposta l'indennità di trasferta (diaria) né intera né ridotta, qualunque sia la durata della missione;
- sia per le missioni all'interno che per quelle all'estero non viene più corrisposta l'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto ferroviario o al 5% del costo del biglietto aereo.

Nulla cambia per quanto concerne la disciplina delle spese ammesse al rimborso (salvo quanto riportato al successivo punto 2) né per quella dell'indennità di trasferta (diaria) per le missioni all'estero.

Tali disposizioni hanno effetto dal **1° gennaio 2006**; in via prudenziale, salva diversa interpretazione ministeriale, la soppressione di dette indennità viene applicata a tutte le missioni

Sp



concluse a partire dal 1° gennaio 2006, anche se iniziate nel 2005; si ritiene, invece, che per le missioni concluse entro il 2005, ancorché liquidate nel 2006 si possa corrispondere il trattamento indennitario allora vigente.

2. Limite di rimborso delle spese di viaggio in aereo.

L'articolo 1, comma 216 stabilisce che al personale, anche se con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta **nel limite delle spese per la classe economica.**

Tale disposizione si applica anche ai biglietti acquistati direttamente dall'amministrazione, ed ha effetto dal 1° gennaio 2006.

Come già precisato, si fa riserva di ulteriori precisazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di interpretazioni sull'argomento dei competenti organi ministeriali.

Con i migliori saluti.

DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Il Direttore

(*Glauco Delep*)

